

PROPOSTA DI LEGGE

2^a COMM. CONSILIARE

N.ro 299/10^a



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 48714 del 29.11.2017

Classificazione 01.15.01

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 577 della seduta del 23 NOV. 2017.

Oggetto: Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione - Proposta di Legge

Presidente o Assessore/i Proponente/i: IL PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i:

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Sonia TALLARICO

Dirigente/i Settore/i:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X
4	Antonietta RIZZO	Componente	X
5	Federica ROCCISANO	Componente	X
6	Francesco ROSSI	Componente	X
7	Francesco RUSSO	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n.3 pagine compreso il frontespizio e di n.3 allegato

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma **IL DIRIGENTE GENERALE PROCENTE**
Dott. Filippo De Cello) ovvero

Ai sensi dell'allegato 4,2 D.Lgs 118/201 e dell'art.9 comma 6, legge regionale 2 febbraio 2012 n.3, si esprime parere di regolarità contabile in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente della Ragioneria Generale
_____ timbro e firma _____

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Legge Regionale 7 marzo 1995 n. 6 ad oggetto: *Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare*, prevede che la Regione Calabria, al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio può concedere contributi per il trasporto aereo, per ferrovia, su gomma o via mare;

CONSIDERATO CHE:

- il settore del Turismo è una materia in continua evoluzione e necessita di continui aggiornamenti anche normativi per fronteggiare la concorrenza;
- uno degli obiettivi della Giunta Regionale è quello di stimolare l'adeguamento dell'offerta turistica in termini di distribuzioni delle presenze in particolare nei mesi non estivi destagionalizzando l'offerta;
- i dati statistici relativi alle presenze in Calabria evidenziano annualmente che più del 60% delle presenze si registrano nei mesi di luglio (20%) e ad agosto (40%) mentre il 20% si raggiungono nei mesi di giugno e settembre;
- la L.R. 6/95, ha riferimenti normativi che si relazionano a precedenti Leggi nazionali che sono state abrogate nel tempo;

DATO ATTO che il sostegno ai tour operators per il trasporto dei turisti verso la destinazione "Calabria" ha contribuito notevolmente, in questi anni, all'incremento dell'incoming sia dall'Italia che dal mercato estero, incremento che ha raggiunto risultati notevoli anche grazie all'incentivo a favore degli operatori che sono stimolati a vendere maggiormente il prodotto "Calabria" rispetto ad altre regioni del meridione d'Italia;

EVIDENZIATO che incidendo sulla destagionalizzazione si avrebbe conseguentemente anche una diversificazione dei prodotti turistici, al di fuori del contesto prettamente balneare a beneficio dell'offerta culturale, naturalistica ed eno-gastronomica cui l'amministrazione regionale sta investendo notevoli risorse.

RITENUTO pertanto necessario riorganizzare il sistema di concessione dei contributi alle organizzazioni di viaggio, anche differenziandolo per ambiti di interventi, e prolungando il periodo di sospensione del beneficio dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, intervenendo con nuove strategie di mercato finalizzate a destagionalizzare l'offerta;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover approvare l'allegata proposta di Legge ad oggetto: *Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione*;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui alla presente proposta di Legge è stato redatto con il supporto dell'Ufficio Legislativo;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attestano che le attività previste nella proposta di Legge sono a valere su fondi del Bilancio della Regione Calabria ed il relativo

capitolo di spesa U0613310301 presenta nel bilancio programmatico pluriennale 2017/2019, la necessaria disponibilità per la copertura finanziaria;

RICHIAMATA la relazione tecnico – finanziaria resa per il relativo parere del Dipartimento Bilancio ed allegata alla proposta di Legge (allegato 1);


SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi,

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che s'intendono di seguito approvate:

- **di approvare** la allegata proposta di Legge ad oggetto: Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione;
- **di trasmettere** la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 29 NOV. 2017 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

LEGGE REGIONALE

INCENTIVAZIONE DELL'INCOMING TURISTICO ATTRAVERSO I TRASPORTI AEREI, FERROVIARI, SU GOMMA E VIA MARE, A SOSTEGNO DELLA DESTAGIONALIZZAZIONE

Art. 1

Finalità

1. Al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio, a sostegno della destagionalizzazione, la Regione Calabria può concedere contributi per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su gomma.

Art. 2

Beneficiari dei contributi

1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni legalmente riconosciute, ivi comprese quelle di calabresi emigrati in Italia e all'estero, per le finalità e nei limiti delle attività loro consentite per come indicato nei rispettivi statuti.

TITOLO II

Tipologia di spese oggetto di contributi e intensità di contribuzione

Art. 3

Tipologia di spese oggetto di contributi

1. La Regione Calabria concede contributi per la realizzazione di programmi di viaggio, effettuati in Calabria da gruppi di almeno venticinque persone che prevedono soggiorni nella Regione non inferiori a sette pernotti, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per le seguenti tipologie di spese:

- a) voli charter;
- b) voli di linea;
- c) trasporto su gomma;
- d) trasporto ferroviario;
- e) trasporto via mare;
- f) trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del programma di viaggio;
- g) attività di comunicazione e pubblicità.

Art. 4

Intensità della contribuzione

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nella forma di in conto capitale e nella misura del:

- a) 25% dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati nei mesi di giugno e settembre;
 - b) 30% dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati in mesi diversi da giugno e settembre.
2. Nel caso di pacchetti interregionali che prevedono almeno quattro pernottamenti in Calabria il contributo è ridotto al 15% per i programmi realizzati nei mesi di giugno e settembre e al 20% per i programmi di viaggio realizzati nei mesi diversi da giugno e settembre.
3. La spesa relativa alle attività di comunicazione e pubblicità è ammissibile nel limite del 10% del costo totale del programma di spese e comunque nella misura massima di euro 5.000,00.



4. Il contributo non può, in ogni caso, superare il costo complessivo, fiscalmente documentato, dei pernottamenti relativi al programma di viaggio.
5. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge i programmi di viaggio che si realizzano nei mesi di luglio ed agosto.

TITOLO III

Sulla concessione dei contributi

Art. 5

Presentazione domanda

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate al dipartimento della Regione Calabria competente in materia di turismo entro:
 - a) il 15 settembre per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo;
 - b) il 28 febbraio per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre.
2. Con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo possono essere prorogati o riaperti i termini di presentazione delle domande.
3. La domanda di contributo deve essere accompagnata da:
 - a) una relazione che illustri il programma di viaggio per il quale si chiede il contributo, con indicazione del numero presunto di turisti clients, del periodo di svolgimento, delle strutture ricettive prescelte per il soggiorno, dei mezzi di trasporto e delle attività pubblicitarie e di comunicazione;
 - b) un programma di spesa in cui sono riportate le sole voci di costo di cui all'articolo 3, comma 1; il costo totale del programma è da intendersi imponibile e non può comprendere voci di spesa diverse da quelle indicate all'articolo 3;
 - c) eventuali dichiarazioni ritenute necessarie dal dipartimento competente in materia di turismo e pubblicate, insieme alla modulistica, almeno 30 giorni prima dalla data di scadenza, sul sito istituzionale e sull'apposita piattaforma informatica.




Art. 6

Istruttoria delle domande e ammissione al contributo

1. L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dal dipartimento competente in materia di turismo.
2. La valutazione delle domande di contributo è effettuata da un gruppo di lavoro, nominato all'interno del dipartimento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche;
 - b) preferenza ai programmi da effettuare da ottobre a maggio;
 - c) preferenza ai programmi da effettuare con voli charter rispetto a quelli di linea e a quelli ferroviari, su gomma e via mare;
 - d) preferenza ai programmi che prevedono l'incoming dai mercati esteri rispetto a quelli del mercato interno nazionale;
 - e) preferenza ai programmi che prevedono almeno due annualità di svolgimento.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l'Amministrazione regionale, sulla base dei risultati dell'istruttoria e della valutazione, decreta:
 - a) l'elenco delle domande ammesse al contributo;
 - b) l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

Art. 7

Erogazione dei contributi



1. L'istanza di erogazione del contributo e il relativo rendiconto, corredato dalla documentazione contabile e amministrativa di cui ai commi 2 e 3, devono essere presentati entro novanta giorni dalla conclusione del programma di viaggio.

2. L'istanza di erogazione del contributo deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) relazione descrittiva delle attività svolte con annessa dichiarazione nelle forme di cui all'articolo 9, comma 1;
- b) consuntivo delle spese realizzate corrispondente al programma di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
- c) per i costi di trasporto:
 - 1) fattura dell'azienda vettrice, ovvero, nel caso di beneficiari che acquistano posti sui vettori non direttamente dalla compagnia vettrice, fattura della organizzazione venditrice;
 - 2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla l. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 3) lista passeggeri; per il trasporto ferroviario, marittimo e su gomma la lista passeggeri deve essere controfirmata dall'azienda vettrice;
 - 4) elenco nominativo dei turisti ospitati con indicazione del periodo di soggiorno e delle strutture ricettive;
- d) per i costi pubblicitari:
 - 1) fattura dell'agenzia pubblicitaria o della tipografia;
 - 2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla l. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 3) esemplari dei prodotti pubblicitari o, nel caso di affissioni, documentazione fotografica;
 - 4) attestazione, dell'editore, testata giornalistica o portale web, di avvenuta pubblicazione, ovvero attestazione, dell'emittente televisiva o radiofonica, di avvenuta messa in onda, o attestazione, dell'agenzia pubblicitaria, di avvenuta affissione;

3. L'Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento amministrativo nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità e imparzialità.

4. L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente a seguito della verifica della documentazione contabile e amministrativa prodotta.

TITOLO IV **Procedimento amministrativo e controlli**

Art. 8 **Informatizzazione del procedimento e dei controlli**

1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare prima dell'erogazione dei contributi, tutti i controlli ritenuti più opportuni al fine di acquisire maggiori garanzie per il rispetto della buona destinazione dei propri interventi.

2. L'Amministrazione regionale effettua, ai sensi della normativa vigente, le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nelle forme dell'autocertificazione di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, senza oneri a carico della Regione, e con l'ausilio degli strumenti informatici e telematici disponibili, nonché al fine di accertare la veridicità del contenuto della documentazione allegata dai beneficiari relativamente alle dichiarazioni rese e ai dati forniti dalle strutture ricettive e dagli enti di gestione delle infrastrutture varie interessate ai programmi di viaggio.

3. Al fine di favorire un più efficiente sistema di controllo e di gestione del procedimento amministrativo, in un'ottica di maggiore efficienza, accessibilità e semplificazione, la Regione adotta un'apposita piattaforma informatica. Tale piattaforma, allo scopo di facilitare le verifiche, anche ai fini di cui al comma 2, in ordine all'effettuazione dei programmi di viaggio, consente la condivisione del procedimento con società aeroportuali, nautiche e ferroviarie nonché con le altre istituzioni competenti sul controllo dei flussi turistici.



4. Ulteriori specifici controlli saranno effettuati per garantire il rispetto del regime della normativa in materia di aiuti.

Art. 9

Gestione del procedimento amministrativo

1. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui alla presente legge tutte le informazioni, anche relative al contenuto della documentazione prodotta, sono rese in forma di dichiarazione di veridicità mediante autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e sono verificate d'ufficio dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 8.
2. Fino alla attivazione della piattaforma informatica il procedimento è espletato secondo le tradizionali modalità favorendo le modalità d'invio telematico.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 10

Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dalla presente legge è determinato, per il triennio 2017/2019 in euro 1.500.000,00 annui stanziati sul capitolo U0613310301 del Bilancio Regionale, per come stabilito dalla Legge Regionale n. 45/2016 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019".

Art. 11

Abrogazioni

È abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 6.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione"

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Nel 1995 con la Legge Regionale n. 6 del 7 marzo veniva approvata la norma per favorire l'incentivazione dell'afflusso turistico in Calabria attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare. La norma era finalizzata alla concessione di contributi a sostegno del turismo e specificatamente per sostenere i costi dei trasporti, con qualsivoglia mezzo, utilizzati dai turisti per raggiungere la destinazione "Calabria".

Al beneficio del contributo sono ammesse con la precedente norma, le organizzazioni di viaggio italiane ed estere e le associazioni dei calabresi operanti in Italia ed all'estero, riconosciute ai sensi all'art. 10 della Legge n. 217 del 17.05.1983, oggi non più vigente.

Dalla data di entrata in vigore della L.R. 6/95, ad oggi, sono circa 80/100 le istanze che pervengono annualmente intese ad ottenere il contributo per il trasporto dei turisti, e di queste, circa l'80% annuo sono finanziate con le risorse messe a disposizione sul bilancio regionale.

E' importante sottolineare che la legge, oggi, ha una dotazione finanziaria abbastanza limitata in confronto alle richieste che pervengono annualmente, mentre fino al 2010 le somme a disposizione riuscivano a soddisfare quasi il 100% del fabbisogno.

Può essere utile, a questo punto, fornire alcuni dati sugli effetti prodotti dai finanziamenti regionali a valere sulla L.R. 6/95.

Il sostegno ai tour operator per il trasporto dei turisti verso la destinazione "Calabria" ha contribuito notevolmente, in questi anni, all'incremento dell'incoming sia dall'Italia che dal mercato estero.

Maggiormente nel primo decennio dopo l'emanazione della Legge, l'incremento ha raggiunto risultati notevoli dal punto di vista dell'afflusso di turisti verso la Calabria, e questo grazie anche all'incentivo a favore dei tour operator che sono stimolati a vendere maggiormente il prodotto "Calabria" rispetto ad altre regioni del meridione d'Italia.

Analizzando i dati della curva riprodotta nella pagina seguente, è utile specificare che il tetto massimo di presenze lo si è registrato nel 2007 con circa 8,8 milioni di presenze, e quando le somme a disposizione del dipartimento ammontavano a circa 3 milioni di euro.

Con il diminuire delle risorse, e quindi del sostegno alle organizzazioni di viaggio le presenze hanno subito un decremento nel periodo 2008/2010, per riallinearsi nel 2011 (circa 2,5 milioni di euro l'entità dei contributi assegnati) per poi ritornare ai mini storici dell'ultimo decennio quando la spesa non ha mai superato l'1,5 milioni di euro.

Si riporta, di seguito, il grafico relativo all'andamento delle presenze sopra descritto:



Obiettivi della Proposta di Legge:

Il turismo, più di altri comparti, è un settore in continua evoluzione e necessita di continui aggiornamenti, anche normativi, per fronteggiare la concorrenza.

Finalità della nuova legge qui proposta è riorganizzare il sistema di concessione dei contributi alle organizzazioni di viaggio, anche differenziati per ambiti di interventi.

Obiettivo strategico primario della Giunta regionale è quello di stimolare l'adeguamento dell'offerta in termini di distribuzione delle presenze soprattutto nei mesi non estivi, destagionalizzando l'offerta. Oggi, la norma in vigore prevede una sospensione del beneficio per il periodo che va dal 15 di luglio al 25 di agosto di ogni anno, ed il riconoscimento del 25% di contributo uniformato nel restante periodo dell'anno. I dati statistici relativi alle presenze, evidenziano ogni anno, che più del 60% delle presenze in Calabria si registrano nei mesi di luglio (20%) ed agosto (40%), mentre solo il 20% si raggiungono nei mesi di giugno e settembre.

Partendo da questi dati, oramai consolidati nel tempo, la G.R. intende intervenire con un allungando il tempo di sospensione del beneficio per l'intero periodo 1 luglio – 31 agosto, ed incrementando l'entità del contributo nel periodo gennaio – maggio e ottobre – dicembre, e favorire così la destagionalizzazione dell'offerta turistica in Calabria.

Coerenza con i contenuti della programmazione regionale:

Gli obiettivi della proposta di legge sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dalla programmazione turistica complessiva della Giunta regionale.

La Regione intende, infatti, favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia politica regionale, contribuendo in tal modo a rafforzare la coesione economica e sociale del territorio.

Come è noto, la funzione principale del turismo nel processo di attuazione della Strategia mondiale è quella di attivatore sociale, del fattore che è in molti casi all'origine della catena del valore.

In questo senso la cultura è assolutamente indispensabile per lo sviluppo dell'economia del territorio.

L'obiettivo strategico che la Regione intende perseguire è la destagionalizzazione dell'offerta che generi nuovi comportamenti innovativi, nuove idee, nuovi prodotti e nuovi servizi. Ciò comporterebbe anche una diversificazione dei prodotti turistici, fuori del contesto prettamente balneare, quali l'offerta culturale, naturalistica ed eno-gastronomica cui l'amministrazione sta puntando investendo anche notevoli risorse.

Questa nuova "economia del turismo" rappresentata dai prodotti sopra indicati, è in rapida espansione, ed è in grado di incidere in maniera significativa, già nel breve periodo, sulle dinamiche della crescita e dell'occupazione grazie alla possibilità di produrre contenuti e prodotti/servizi di interesse di una categoria di soggetti, come quella dei turisti, sempre più ampio.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I beneficiari della nuova norma sono le "organizzazioni di viaggio nazionali e straniere" autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni legalmente riconosciute, ivi comprese quelle di calabresi emigrati in Italia e all'estero, per le finalità e nei limiti delle attività loro consentite per come indicato nei rispettivi statuti associativi, previsti all'art.2.

Nella precedente norma i beneficiari dei contributi erano individuati i soggetti indicati dalla Legge Nazionale n. 217 del 17.05.1983, oggi non più vigente.

Pertanto saranno destinatarie dei contributi le "organizzazioni di viaggio nazionali e straniere" autorizzate all'esercizio della loro attività nei Stati ove operano, incluso le associazioni legalmente riconosciute, ivi comprese le associazioni di calabresi emigrati in Italia e all'estero, nei cui statuti societari ed associativi sono previste le attività di organizzazioni di viaggio a favore dei propri associati.



Oneri finanziari:**Analisi quantitativa**

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Oneri finanziari a carico del bilancio regionale per come descritto.

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale e che introduce agli articoli susseguenti del Titolo II che producono, per come dettagliato di seguito, oneri di bilancio.
Articolo 2	Non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale dal presente articolo di carattere ordinamentale, che individua le tipologie dei beneficiari.
Articolo 3	Non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale dal presente articolo di carattere ordinamentale, che individua le tipologie delle spese ammissibili.
Articolo 4	L'articolo identifica l'intensità del contributo massimo concedibile. Gli oneri derivanti sono a carico del Bilancio Regionale e allocati sul capitolo d'uscita U0613310301 del bilancio di previsione 2017/2019: nello specifico le somme a disposizione ammontano ad euro 1,5 milioni per anno. Per l'annualità 2017 il Dipartimento ha già espletato le procedure relative all'individuazione dei beneficiari, individuati ai sensi della precedente L.R. 6/95, ed ha provveduto ad impegnare tutte le risorse a disposizione nella competenza 2017. Le relative liquidazioni sono in corso di espletamento in funzione delle istruttorie sulle rendicontazioni pervenute dai beneficiari.
Articolo 5	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo regola le modalità di presentazione delle istanze.
Articolo 6	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo identifica le modalità di valutazione delle istanze e di ammissione al beneficio del contributo.
Articolo 7	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo identifica le modalità di rendicontazione del contributo assegnato con la relativa documentazione da produrre.
Articolo 8 e 9	Articoli ordinatori e definitori dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo identifica le modalità di controllo e verifica della rendicontazione trasmessa dai beneficiari da parte dell'ufficio istruttorio indicando le modalità di gestione del procedimento amministrativo.
Articolo 10	L'articolo identifica la copertura finanziaria della norma. Gli oneri derivanti sono a carico del Bilancio Regionale e allocati sul capitolo d'uscita U0613310301 del bilancio di previsione 2017/2019: nello specifico le somme a disposizione ammontano ad euro 1,5 milioni per anno per come descritto nella Tab. B.
Articolo 11	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo abroga la precedente norma in materia.




Tabella A

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2017
Articolo 1	-----	
Articolo 2	-----	
Articolo 3	-----	
Articolo 4	Spesa in conto capitale	Euro 1.500.000,00
Articolo 5	-----	
Articolo 6	-----	
Articolo 7	-----	
Articolo 8	-----	
Articolo 9	-----	
Articolo 10	Norma finanziaria (Tabella B)	
Articolo 11	-----	

Tabella B

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
07	01	Spese per l'incentivazione del flusso	€1.500.000,00	€1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Cap.U0613310301
		Totale	€1.500.000,00	€1.500.000,00	€1.500.000,00	

oneri di gestione: € 0, la gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore Promozione Turistica.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____



1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:



Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale **IL DIRIGENTE GENERALE**
Dott.ssa Sonia TALLARICO


[Signature]
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cailo)

INDUSTRIA ALBERG






Presenze



31



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT.



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO " _____ " ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____
2017

577

DEL 23 NOV 2017

Disegno di legge: << Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione >>

RELAZIONE DESCRITTIVA
Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La nuova legge denominata "Incentivazione dell'incoming turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione" detta norme per la concessione di contributi finalizzati all'incremento degli arrivi e delle presenze turistiche con priorità alla bassa stagione.

Al fine di rendere più efficace questo strumento di incentivazione, già contemplato nel sistema normativo alla Legge Regionale n. 6/1995, si è ritenuto opportuno abrogare la vecchia norma per dar vita ad una nuova legge sia da un punto di vista procedurale sia da un punto di vista delle finalità che oggi sono chiaramente riconducibili alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

In particolare con la nuova norma si è voluto sancire una unica modalità contributiva in termini di intensità di aiuto e di modalità di richiesta, valutazione e di erogazione del contributo per tutti i mezzi di trasporto utilizzati per sviluppare politiche di incoming.

Si è fortemente incentivata la destagionalizzazione dei flussi turistici differenziando l'intensità di aiuto a secondo dei mesi di svolgimento dei programmi di viaggio elargendo contributi di entità maggiore nei mesi di bassa stagione.

Inoltre, sono stati stabiliti i criteri di preferenza che dovranno essere adottati per la valutazione delle domande. Nell'ambito di questi criteri si è data attenzione all'aspetto numerico degli arrivi, ma anche all'aspetto qualitativo relativamente alla destagionalizzazione del programma di viaggio; all'incremento dei flussi provenienti dall'estero che ad oggi risultano minoritari rispetto a quelli nazionali; alla ai preferenza ai programmi pluriennali.

Altro aspetto importante è l'informatizzazione del procedimento introdotta al fine di semplificare le procedure e di renderle più accessibili ai potenziali beneficiari esteri.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

Art. 1. Indica le finalità della legge ovvero quello di incentivare il flusso turistico nei periodi non estivi, elemento fondamentale per lo sviluppo della regione;

Art. 2. Individua i potenziali beneficiari dei contributi ovvero le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere anche in forma associativa purché legalmente riconosciute.

Art. 3 Indica le tipologie di spese ammissibili e i requisiti minimi dei programmi di viaggio: gruppi di almeno venticinque persone che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernotti.

Art. 4. Indica l'intensità di aiuto concedibile per i programmi di viaggio regionali e per quelli interregionali differenziati per stagione. Inoltre l'articolo stabilisce ulteriori limiti per le spese di pubblicità ed esclude dalla richiesta i programmi di viaggio che si svolgono a luglio e agosto.

Art. 5 Stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di richiesta contributo.

Art. 6. Stabilisce i criteri per la valutazione delle istanze ai fini della concessione del contributo.

Art. 7. Stabilisce i termini e la documentazione da esibire a titolo di rendiconto del contributo concesso.

Art. 8. La Regione, per una maggiore trasparenza, introduce l'informatizzazione del procedimento e disciplina le modalità di controllo.

Art. 9. Per una maggiore semplificazione amministrativa si stabilisce che tutte le informazioni, anche relative al contenuto della documentazione prodotta, dovranno essere rese in forma di dichiarazione di veridicità mediante autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 10. Indica la copertura finanziaria.

Art. 11. Abroga la legge regionale 7 marzo 1995, n. 6.

Art. 12. Fissa i termini di entrata in vigore.

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Sonia Tallarico

